

DEJALEX	Data: 29 Aprile 2013
Testata: Diritto 24	Professionisti coinvolti: Cristina Fussi, Silvia Doria



DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI con Culligan Italia per la volgarizzazione del marchio (acqua) “naturizzata” di proprietà Sidea

L'ordinanza del Tribunale di Firenze riconosce per la prima volta la volgarizzazione di un termine corrispondente ad un marchio attraverso il suo recepimento in una norma di legge dello Stato.

Milano, 29 aprile 2013 – Il termine “naturizzata” si riferisce all’acqua di acquedotto migliorata ai fini alimentari a seguito di una specifica procedura di trattamento. Naturizzata, però, è anche un marchio registrato da **Sidea Italia S.r.l.**, società che produce e commercializza impianti realizzati per tale funzione. Per questo motivo Sidea, insieme all’associazione **Assonaturizzatori** aveva presentato domanda cautelare di inibitoria nei confronti di **Culligan Italia S.p.A.** dall’utilizzo dei marchi depositati “**Naturizzata**”, “**Naturizzazione**” e “**Naturizzatore**”.

La vicenda nasce a seguito di un appalto di fornitura per la mensa del consiglio della **Regione Toscana**, aggiudicato a **Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione**, la quale, secondo il bando di gara, avrebbe fornito acqua “naturizzata a norma di legge, naturale e frizzante”, attraverso Culligan Italia. Tale aggiudicazione ha prestato lo spunto a Sidea e Assonaturizzatori, per introdurre un procedimento cautelare, reclamando la contraffazione del loro marchio e, quindi, il riconoscimento dei termini naturizzata e naturizzazione come marchi riconducibili al solo trattamento praticato alle acque, mediante gli apparati conformi alle privative brevettuali da loro possedute.

Tale riconoscimento andava ricercato secondo le ricorrenti, nel testo del comma 1284-bis dell’articolo 1 della legge n.296/2006 che istituisce un fondo a favore “*della potabilizzazione, naturizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque del rubinetto [...]*” allo scopo di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell’acqua del rubinetto e di ridurre il consumo di acqua potabile.

Proprio appellandosi a questo testo gli avvocati di Culligan hanno dimostrato come la menzione del termine “naturizzazione” fosse “*una manifesta e marcata volgarizzazione del marchio delle ricorrenti se non carente ab initio di capacità distintiva da parte delle resistenti*”. **Il recepimento normativo del termine corrispondente a un marchio è stato quindi giudicato, dal Tribunale di Firenze, un validissimo indice sintomatico della sua volgarizzazione**, considerata anche la volontà del legislatore di varare normative promozionali, volte ad aprire il mercato della potabilizzazione, naturizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto. Ciò, quindi, per diminuire i vincoli alla concorrenza, e non certamente per introdurre in quello stesso settore il monopolio di un unico produttore.

L’ordinanza per Culligan Italiana è stata ottenuta dagli Avv.ti **Cristina Fussi** e **Silvia Doria** di **De Berti Jacchia Franchini Forlani**.

“L’ordinanza della prima fase e quella di reclamo rappresentano sicuramente un precedente inedito nella giurisprudenza in punto di volgarizzazione” ha dichiarato l’avv. **Silvia Doria**.